

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

(affiliata alla FIDASC)

## COSTITUZIONE E FINALITA'

**Articolo 1.** E' costituita un'Associazione dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica FIDASC \_\_\_\_\_" abbreviato in A.S.D.

FIDASC \_\_\_\_\_

nel rispetto delle vigenti normative in materia.

L'Associazione ha sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ; non ha fini di lucro ed è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. L'Associazione avrà durata illimitata.

**Articolo 2.** L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di svolgere, in via stabile e principale<sup>1</sup>, l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica, nel rispetto delle norme e delle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle disposizioni statutarie e dei regolamenti della FIDASC e delle sue deliberazioni, nelle seguenti discipline:

A) – Tiro al piattello in Training Sporting;

- Tiro con fucili da caccia a palla con canna ad anima liscia;
- Tiro da campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica;
- Tiro con l'Arco da caccia.

B) – Attività cinotecnica, senza abbattimento di selvatico.

L'Associazione organizza e svolge programmi per la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riguardo ad atleti e tecnici.

Svolge attività secondarie e strumentali rispetto alle predette attività principali, come di seguito individuate puntualmente 2:

-  
-  
-

L'Associazione si assoggetta alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, ivi espressamente ricompresi gli articoli 29 e 33 dello Statuto CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della FIDASC e ai principi di democraticità e pari opportunità, lealtà sportiva ed all'osservanza di principi, norme e consuetudini sportive del CONI, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

**Articolo 3.** Possono acquisire la qualità di soci persone fisiche. I soci si dividono in fondatori ed ordinari, secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli seguenti. Ogni socio ha un solo voto. Può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con diritto di voto mediante delega

<sup>1</sup> Requisito non applicabile nei confronti degli enti che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, iscritti al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

<sup>2</sup> Alla data del 10 ottobre 2023 non sono stati ancora emanati i criteri e limiti che saranno definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport,

scritta. Nessun socio può disporre di più di due voti, compreso il suo. Il socio minorenni acquisisce il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

**Articolo 4.** Soci fondatori: sono le persone intervenute all'atto costitutivo e possono assumere le cariche sociali nel Consiglio Direttivo per il primo anno di attività associativa. I soci fondatori sono tenuti al pagamento delle quote associative.

**Articolo 5.** Soci ordinari: sono le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnano a collaborare al loro conseguimento ed a partecipare alle attività sportive.

La qualità di socio ordinario si consegue con l'acquisizione della tessera annuale e con il versamento della quota stabilita dall'Assemblea dei soci.

In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

Si perde la qualità di socio per recesso, dimissioni, mancato rinnovo annuale del tesseramento e per indegnità, su proposta del Consiglio Direttivo e su deliberazione dell'Assemblea dei soci. Le quote sociali sono intransmissibili ed in nessun modo rivalutabili.

**Articolo 6.** L'Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti, delibera l'esclusione del socio su proposta del Consiglio Direttivo nel caso di incompatibilità tra il comportamento del socio e le finalità dell'Associazione.

Nella vita associativa e per l'attribuzione delle cariche vige il principio delle pari opportunità.

**Articolo 7.** Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo, composto di almeno N. . . . membri. Nel Consiglio Direttivo deve essere assicurata la partecipazione di atleti e tecnico;
- c) Presidente.

**Articolo 8.** L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota annuale, che hanno diritto di voto.

**Articolo 9.** L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvare gli orientamenti generali ed i programmi sportivi di massima dell'Associazione;
- deliberare il bilancio consuntivo (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario);
- stabilire le quote associative annuali dei soci fondatori e ordinari;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare tutti gli atti inerenti lo Statuto e le sue modificazioni.

**Articolo 10.** L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e delibera a maggioranza dei voti.

In caso di Assemblea elettiva in seconda convocazione si costituisce con la presenza di 1/3 degli aventi diritto a voto.

Ogni socio rappresenta un voto.

Tutti i soci con diritto di voto sono eleggibili per gli incarichi direttivi dell'Associazione e nell'attribuzione degli stessi vige il principio delle pari opportunità.

**Articolo 11.** L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante contestuale pubblicazione presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data prevista.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che viene ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure, con le medesime modalità, da un numero di associati che rappresenti un terzo dei soci.

**Articolo 12.** L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di associati che rappresentino almeno due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di voti.

In caso di Assemblea straordinaria elettiva in seconda convocazione si costituisce con la presenza di 1/3 degli aventi diritto a voto.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

**Articolo 13.** Tutte le delibere e gli atti assembleari sono a disposizione presso la sede dell'Associazione, entro 15 giorni dalla data di deliberazione.

Con le stesse modalità sono a disposizione i bilanci ed i rendiconti annuali.

Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì consegnati ai soci che ne faranno formale richiesta scritta.

**Articolo 14.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio ha il compito di attuare le Direttive Generali stabilite dall'Assemblea dei soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali ed in particolare predisporre i bilanci annuali.

Spettano al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea.

Elegge un Vice Presidente e attribuisce ad un Consigliere l'incarico di Segretario-Tesoriere. Stabilisce i criteri per gli incarichi: fissa il numero, i compiti e i rimborsi dei collaboratori amministrativi; compila il regolamento operativo ed amministrativo dell'Associazione.

**Articolo 15.** Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso. E' eletto dall'Assemblea

**Articolo 16.** Il Consiglio Direttivo è composto da N. . . . membri scelti tra i soci fondatori ed ordinari. Resta in carica per la durata di 4 anni.

Nel Consiglio deve essere assicurata la partecipazione di atleti e tecnici.

Delibera annualmente il consuntivo della Società da sottoporre all'Assemblea dei soci.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

**Articolo 17.** La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario-Tesoriere.

La Presidenza segue e garantisce nelle attività sociali e culturali il perseguimento dei fini statuari e degli obiettivi associativi; coordina le attività dell'Associazione sottoponendole alla valutazione ed alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente eletto dall'Assemblea ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede le sedute del Consiglio. E' il responsabile esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa.

Il Presidente può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti.

Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.

**Articolo 18.** In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle funzioni sarà svolto dal Vice-Presidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, decade l'intero Consiglio ed il Vice-Presidente dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro 60 giorni, da tenersi entro i successivi 30 giorni.

In caso di dimissioni del Presidente, decade anche l'intero Consiglio il quale provvederà all'ordinaria amministrazione, in uno con il Presidente o con il Vice-Presidente, ed alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro 60 giorni, da tenersi entro i successivi 30 giorni.

In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei consiglieri, decadono l'intero Consiglio ed il Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà avvenire entro 60 giorni e celebrarsi entro i successivi 30 giorni.

In caso di dimissioni di uno o più membri tale da non comportare la decadenza del Consiglio, il Consiglio provvede alla sostituzione alla prima riunione con i primi dei non eletti purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti. In caso di mancanza del requisito si procederà all'integrazione con l'Assemblea.

## **PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 19.** Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai beni mobili ed immobili che divengono proprietà dell'Associazione e siano destinati ai fini statutari;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

- a) dalle quote annuali di iscrizione dei soci e dalle quote di partecipazione alle manifestazioni sportive;
- b) da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

**Articolo 20.** L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

E' fatto divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie comunque denominati, a favore dei soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge. Ai fini della definizione di distribuzione indiretta degli utili, si applica l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2 *bis* del D.Lgs. n. 112/2017.

## **SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 21.** Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ai fini sportivi.

**Articolo 22.** E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione riconosciuti dal CONI.

**Articolo 23.** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle normative vigenti, ed a quelle che disciplinano le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

**Articolo 24.** Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto sociale.

- A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di \_\_\_\_\_

Il Segretario

Il Presidente